



A Richiesta sussidio acquisto benzina alchilata

Da inoltrare: Cancelleria comunale, Piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola

06.2015

1 Generalità

1.01	Nome	Cognome	Data di nascita
1.02	Indirizzo	CAP/Località	
1.03	Telefono	E-mail	

2 Acquisto carburante

2.01	Data	Quantità (max 20l)	Importo

3 Dati per il rimborso

3.01	Importo totale pagato (in CHF)		
3.02	Metodo di rimborso	Posta	Banca
3.03	Titolare del conto		
3.04	Coordinate postali CCP		
3.05	Coordinate bancarie IBAN (21 posizioni)	Banca	Sede

5 Autenticazione

Con la firma del presente documento dichiaro di aver preso atto dell'Ordinanza OM.33.03 (allegato) e di adempiere a tutte le condizioni in essa elencate

Data _____ Firma _____

Allegare:

- Copie delle ricevute di pagamento

6 Dati per il Comune (lasciare in bianco)

6.01	Sussidio da versare (50% max 20 litri)	
6.02	Conto	780.366.15



Ordinanza municipale (estratto)

B Sussidio acquisto benzina alchilata

Art.1 **Scopo**

La presente Ordinanza disciplina le modalità di versamento di un sussidio per favorire l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e a 4 tempi.

Art.2 **Diritto al sussidio**

Hanno diritto al sussidio le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune.

Art.3 **Ammontare del sussidio**

È sussidiato un quantitativo massimo di benzina alchilata pari a 20 litri per nucleo familiare e per anno.

Il sussidio rappresenta il 50% del costo d'acquisto del carburante.

Art.4 **Ammontare del sussidio**

L'acquisto di benzina alchilata deve essere documentato tramite presentazione presso la Cancelleria a Montagnola o Gentilino dell'apposito formulario accompagnato dalla fattura o scontrino di pagamento che specifichi il tipo di carburante acquistato. I medesimi documenti possono pure essere inviati (per posta o per posta elettronica) al Municipio.

Il formulario è ottenibile direttamente in Cancelleria oppure dal sito internet del Comune.

Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la domanda alla Cancelleria comunale entro 6 mesi della data d'acquisto della benzina alchilata.

Art.5 **Modalità di versamento/riscossione del sussidio**

I sussidi vengono versati una volta l'anno, esclusi i pagamenti in contanti.

Art.6 **Informazione alla popolazione**

Il Municipio informa annualmente, in primavera e in modo adeguato, i cittadini circa la possibilità di accedere al sussidio.

Art.7 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC ed abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente, contraria e incompatibile.

Art.8 **Diritto di ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.